

Norme & Tributi

Li investimenti pubblicitari è tempo di prenotare il bonus

INCENTIVI

Domanda entro il 1° aprile per gli impegni incrementali da realizzare durante l'anno

Per i bilanci del 2018 compensazione possibile solo dopo i dati definitivi

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Entro il 1° aprile, dal momento che il 31 marzo cade di domenica, dovrà essere presentata dai soggetti interessati la domanda telematica "prenotativa" per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali da effettuare nel 2019 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 57 bis del Dl 50/2017, qualora gli investimenti in campagne pubblicitarie da effettuare nel 2019 superino almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2018.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75 per cento.

È opportuno ancora ricordare che

l'articolo 1, comma 762 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha disposto che il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57 bis comma 1, Dl 50/2017, è concesso quale aiuto «de minimis», nei limiti del regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Non è chiara la decorrenza di questo intervento normativo; in assenza di una decorrenza specifica, si potrebbe ritenere che sia da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge.

Una diversa soluzione potrebbe derivare dalla circostanza che esso mira a superare i rilievi mossi sul beneficio dalla Commissione europea con la warning letter pervenuta dalla direzione generale Concorrenza il 21 novembre 2018. In ogni caso, per le imprese di maggiori dimensioni e i gruppi di società l'introduzione del limite «de minimis» di fatto fa venir meno l'agevolazione, considerato che tale limite di 200mila euro, valevole sull'arco di tre anni, si applica a livello di gruppo e non della singola società.

Credito 2017 e 2018

Per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2018, si è ancora in attesa dei dati definitivi relativi al 2018, così come dei dati relativi agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017. Al momento si sottolinea che la percentuale provvisoria di ripartizione per il 2018, comunicata dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria entro il 31 gennaio 2019 sulla base della comunicazione prenotativa presentata entro il 22 ottobre 2018, è pari al 23% per gli investimenti in radio e televisioni locali e del 26% per i giornali, quotidiani e periodici, cartacei ed online. Solo a seguito della comunicazione dei dati definitivi sarà dunque possibile usare in compensazione il credito maturato per gli investimenti 2017 e 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona la prenotazione

I dati da inserire e le scadenze da ricordare

PROCEDURA DI ACCESSO

Anno 2019 (dal 1° marzo al 1° aprile 2019, cadendo il 31 marzo 2019 di domenica)	I soggetti interessati presentano dal 1° marzo al 1° aprile, cadendo il 31 marzo 2019 di domenica, la domanda telematica di prenotazione del beneficio riferita agli investimenti del 2019 su apposita piattaforma
Modello di comunicazione	Il modello è stato definito con provvedimento del 31 luglio 2018 del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto attuazione	Dpcm 16 maggio 2018 n. 90

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti interessati	Dati identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo
Costo investimenti dell'anno	Costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell'anno, sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive (di fatto, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie)
Percentuale ed incremento	Misura percentuale e ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con: <ul style="list-style-type: none"> • l'affronto con il 2018 • la distinta evidenza per ciascuno dei due fondi indicati nell'art. 4, comma 1
Credito d'imposta richiesto	Ammontare del credito d'imposta richiesto per ciascuno dei due fondi indicati nell'art. 4, comma 1 del DPCM 90/2018.

EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE

Elenco dei richiedenti entro il 30 aprile 2019	Entro il 30 aprile 2019, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con: <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto • l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale
Credito effettivamente fruibile	L'ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Ad oggi non è indicato un termine.
Dichiarazione dei redditi	Il credito d'imposta è indicato: <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati • nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino alla conclusione dell'utilizzo del beneficio
Soggetti non solari	I soggetti con periodo d'imposta non solare indicano il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare

Società di persone, possibile bypassare la fase liquidatoria

LO STUDIO DEI NOTAI

Atto pubblico o scrittura autenticata per la cancellazione dal Registro

Angelo Busani

Se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle imprese solo in presenza di un atto pubblico (articolo 2296 del Codice civile), o di una scrittura privata autenticata dal quale risultino l'intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare dalla fase di liquidazione.

È la conclusione cui approda un lo studio 203-2018/1 del Consiglio nazionale del notariato, nel quale si osserva che se è indiscussa, per giungere alla cancellazione della società di capitali dal Registro imprese, la inderogabilità della procedura di liquidazione (Cassazione 18 gennaio 1988, n. 326), la normativa sulla liquidazione delle società di persone lascia invece spazio a possibili deroghe. In materia di società di persone:

- manca una norma, quale quella di cui all'articolo 2484, comma 3 del Codice civile, la quale impone che gli effetti dello scioglimento della società di capitali (e, quindi, la sua sottoposizione alla procedura di liquidazione) dipendono dall'iscrizione nel Registro delle imprese o della dichiarazione degli amministratori che accertano un'intervenuta causa di scioglimento o della deliberazione dei soci che decidono lo scioglimento della società;
- vi è la presenza di una norma (articolo 2275, comma 1 del Codice civile) per la quale, se il contratto sociale

non preveda «il modo di liquidare il patrimonio sociale», i soci possono accordarsi per stabilire le modalità con le quali porre in essere la liquidazione della società. Ci si domanda, dunque, se il margine di operatività concesso ai soci di società di persone in ordine alle modalità della liquidazione possa spingersi fino al punto di disporre l'omissione. Ebbene, lo Studio del notariato afferma che i soci hanno un'ampia operatività in materia, ferma però restando, in ogni caso, la necessità di procedere alla predisposizione di un atto – nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata – mediante il quale, con il consenso unanime dei soci (o maggioranza se lo prevede il contratto sociale):

- se una causa di scioglimento non sia ancora intervenuta, si decida di porre la società in stato di liquidazione;
- se una causa di liquidazione sia già intervenuta, se ne accerti l'avvenuta verifica;
- se vi sia un patrimonio da liquidare, si provveda alla nomina dei liquidatori, disponendo che essi procedano allo svolgimento della liquidazione o seguendo il procedimento indicato dalla legge (di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice civile) o dettando modalità di svolgimento della liquidazione diverse da quelle prescritte dalla legge;
- se non vi sia alcunché da liquidare, essendo la liquidazione già stata posta in essere, di fatto, dagli amministratori, seppur in mancanza di una formale decisione di scioglimento della società, si dia formalmente atto di questa situazione, non si proceda alla nomina dei liquidatori e si formuli l'istanza di cancellazione della società dal Registro delle imprese, senza lo svolgimento di una formale fase di liquidazione, per la ragione, appunto, che non vi è nulla da liquidare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASTER PART TIME

LA GESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

STRATEGIA, GOVERNANCE, GESTIONE DEI RISCHI E PERFORMANCE ESG

Milano, 10 Maggio 2019 - 5 weekend non consecutivi

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL CONTRIBUTO DI:

Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

PROGRAMMA

- **Sostenibilità e strategia aziendale per creare valore:** investimenti socialmente responsabili (sri) e gestione delle performance esg
- **L'impresa sostenibile:** risk, governance e processi operativi
- **Il reporting non finanziario:** bilancio di sostenibilità, bilancio integrato e dichiarazione di carattere non finanziario

Disegna il tuo futuro

SCOPRI TUTTA L'OFFERTA: 24orebs.com



CRISI D'IMPRESA PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

L'innovazione più rappresentativa del nuovo approccio che il legislatore propone per la gestione della crisi e dell'insolvenza è l'introduzione di una procedura d'allerta e di composizione assistita della crisi. La guida analizza dettagliatamente le comunicazioni e le tempistiche che i soggetti coinvolti saranno obbligati a sviluppare e fornisce una disamina completa degli strumenti a carattere preventivo utili per una tempestiva emersione della crisi d'impresa e una pronta risposta per un proficuo suo risanamento.

**IN EDICOLA DAL 12 MARZO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 C***
Offerta valida in Italia fino al 26 aprile 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/procedureallerta
*Oltre il prezzo del quotidiano